N. R.G. 25/2026 Liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Settore procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Belluno, composto dai Magistrati:

dott. Umberto Giacomelli — Presidente

dott. Irene Colladet — Giudice rel.

dott. Gersa Gerbi — Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Visti

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da CLAUDIO DE LORENZO BURATTA (c.f. DLRCLD67A15L219D) nato a Torino (TO) in data 15.01.1967 e residente in Comelico Superiore (BL) in Via Delle Mole, 8, Località Candide, rappresentato e difeso dall'avv. Morena Astore (C.F. STRMRN70T54A757A), ed elettivamente domiciliato in Belluno (BL), Via Cavour n. 65, presso lo studio del difensore;

le integrazioni depositate in data 2.11.2026;

considerato che:

come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

l'OCC ha allegato di aver dato notizia del conferimento dell'incarico in data 23.11.2024 all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII;

il debitore è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti procedure esecutive;

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria di euro 650,000,00 è superiore ad euro cinquantamila;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. docc. 26 e 27);
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con *"lo stato delle attività"*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCI comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII – cfr. pagg. 10 e ss. ricorso introduttivo);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 8 e ss.);
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr pag. 6 ricorso introduttivo);

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli *"atti di straordinaria amministrazione"* di cui all'art. 39, comma secondo, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma quarto lett. b), CCI – cfr. doc. 20);

occorre tuttavia rilevare che il Gestore, nella propria relazione, evidenziava che *"Per quanto riguarda la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni si osserva che, nel presente contesto, è necessario valutare se le obbligazioni contratte, sia per finanziamenti che per altre causali, fossero, in relazione alla quantità e alle modalità e tempi di pagamento, adeguate alle possibilità che il debitore aveva di adempiere alle stesse alle scadenze, alla luce della sua situazione economico-patrimoniale e finanziaria.*
Nel caso in esame i debiti contratti dal signor De Lorenzo sono esclusivamente debiti fiscali per IVA, contributi, ritenute dipendenti, imposte derivanti dalla gestione dell'attività, oltre al mutuo ed al finanziamento citati.
In assenza di documentazione contabile della ditta individuale e della società relativamente agli anni in cui sono maturati questi debiti, lo scrivente non è in grado di verificare compiutamente la sussistenza o l'assenza del requisito della diligenza. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dal signor De Lorenzo e dalla documentazione acquisita, emerge che l'indebitamento è derivato da fattori esogeni (crisi del nel settore dell'edilizia, mancata concessione del finanziamento richiesto per completare la costruzione prevista) piuttosto che da una condotta negligente o imprudente nell'assunzione delle obbligazioni." (cfr. pag. 10 relazione Gestore);

il fatto che la debitoria sia composta quasi per intero da debiti fiscali per IVA, contributi, ritenute dipendenti, imposte derivanti dalla gestione dell'attività, (oltre al mutuo ed al finanziamento per l'operazione di investimento immobiliare meglio descritta nel ricorso e dal Gestore), unito all'assenza di documentazione contabile della ditta individuale e della società relativamente agli anni in cui sono maturati i ridetti debiti, costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione sia della completezza della documentazione (cfr. art. 280 co. 1 lett. c) CCII), sia della sussistenza della colpa grave, della malafede o della frode (cfr. art. 282 co. 2 CCII) ai fini della concessione/non concessione dell'esdebitazione;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

occorrerà quindi che il ricorrente ricostruisca i dati contabili della società e della propria ditta individuale al fine di consentire al Gestore di fare le verifiche e le valutazioni di competenza nella relazione che sarà chiamato a depositare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 281 CCII;

considerato che

il nucleo familiare è composto dal ricorrente, la moglie ed i tre figli, economicamente non autosufficienti;

i genitori percepiscono euro 500,00 a titolo di assegno unico;

la moglie percepisce una retribuzione di circa euro 854,00;

il ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con retribuzione mensile pari ad euro 2.500,00 netti circa;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita (euro 2.934,70), detratto quanto percepito a titolo di assegno unico (euro 500,00), tenuto conto della misura in cui il ricorrente è tenuto a contribuire al sostentamento del nucleo (74,54%) il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 1.900,00 mensili, al netto delle imposte; quanto eccede tale somma, ivi comprese tredicesima e quattordicesima mensilità, dovrà essere versato al liquidatore;

ritenuto che

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua attuale situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore pag. 17) ed il suo stato di insolvenza;

ai fini dell'eventuale esdebitazione il ricorrente dovrà invece ricostruire i dati contabili della società immobiliare e della propria ditta individuale, fornendo la documentazione a supporto;

la quota di reddito disponibile - pari circa ad euro (2.500,00 – 1.900,00=) 600,00, non consenta il pagamento dei debiti non soddisfatti pari ad euro 650.000,00;

la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ex art. 272 comma 3 CCII;

la procedura potrà essere chiusa prima del decorso dei tre anni, su istanza del liquidatore, ove risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ex art. 272 comma 3 CCII;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma secondo lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di CLAUDIO DE LORENZO BURATTA (c.f. DLRCLD67A15L219D) nato a Torino in data 15.01.1967 e residente in Comelico Superiore (BL) in Via Delle Mole, 8, Località Candide;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Irene Colladet;

CONFERMA

nelle funzioni di liquidatore il dott. Marco Dall'O', già nominata OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che *"in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico",* come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al debitore di rilasciare i beni immobili ricompresi nella liquidazione del patrimonio;

ESCLUDE

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

Nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 1.900,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

DISPONE

che quanto eccede tale somma vengano versati al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

L'art. 150 CCI, il quale statuisce che *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*

DISPONE

Che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibili, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/5 e il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2027) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Belluno, 05/11/2026

Il Giudice rel.	Il Presidente
Dott. Irene Colladet	dott. Umberto Giacomelli

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a